CAMERA DEI DEPUTATI N. 3557

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ZEN

Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

Presentata il 13 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge costituzionale nasce dalla consuetudine del lavoro parlamentare. Nasce dalla constatazione di ritmi, presenza, efficacia, significatività del lavoro parlamentare, dalla pratica di lavoro ordinario come verifica *in itinere* della effettiva rappresentatività e dei processi di « costruzione delle decisioni ».

In relazione al dibattito, alle diverse ipotesi di « riforma istituzionale », secondo le diverse variabili di « ingegneria costituzionale », al quadro dei « contrappesi » che una equilibrata democrazia si deve comunque garantire, le prese di posizione di certo non mancano.

Quasi come costruttiva anticipazione di questo lavorio concettuale, oltre che di immagine, con la presente proposta si intende accogliere quanto già emerso dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (costituita nella XI legislatura). Di qui la proposta di ridurre il numero dei parlamentari italiani nei termini seguenti: trecento unità per la Camera dei deputati, e centocinquanta per il Senato della Repubblica. Diventa quindi necessaria la modifica degli articoli 56 e 57 della Carta costituzionale. Non solo. Si propone altresì la riduzione della durata delle legislature a quattro anni, secondo quanto già previsto per i consigli provinciali e comunali.

Sulla « diversificazione » delle Camere, sui nessi tra federalismo, regionalismo, decentramento, autonomie locali e loro coordinamento nel più ampio quadro della politica nazionale, si dovrà intervenire con progetti sistemici. Nel frattempo, però, in vista della riforma globale si possono già apportare quelle modifiche, assieme alla riforma della legge elettorale, per poter consentire di avviare con immediatezza la riforma di quel quadro sistemico.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di trecento ».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: « per seicentotrenta » sono sostituite dalle seguenti: « per trecento ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3557
Lire 500